

La novità più importante che emerge dalle modifiche introdotte dal ministero con dm


Contratti di sviluppo allargati

Spazio alle pmi che partecipano con contratti di rete

DI ROBERTO LENZI

Contratti di sviluppo aperti anche alle piccole imprese se partecipano con un progetto di rete. Questa la novità più importante per le pmi che emerge dal decreto dello Sviluppo economico dell'8 novembre 2016, recante ulteriori modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 sui contratti di sviluppo. Le piccole imprese erano praticamente tagliate fuori dallo strumento considerando che per potervi accedere dovevano effettuare un investimento minimo di 1.500 milioni di euro. Ora con le nuove disposizioni all'interno del contratto di rete questo minimo decade. Le singole imprese possono partecipare anche con progetti di 100 mila euro. Questo emerge da una attenta lettura del decreto che prevede che «nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti minimi degli investimenti previsti dall'art. 4, comma 3 sono applicati uni-

tariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti». Il contratto di rete si deve basare su una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività



che devono essere sviluppate in comune. Questo deve trasparire nel progetto che sarà presentato. Formalmente, il contratto di rete deve prevedere la suddivisione delle

competenze, delle attività da svolgere, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la nomina obbligatoria dell'organo comune che può assumere impegni

Le agevolazioni

Finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili

Contributo in conto interessi

Contributo in conto impianti

Contributo diretto alla spesa

per la rete.

Le imprese che vogliono presentare un programma di sviluppo industriale devono scaricare la modulistica dal sito di Invitalia e procedere alla compilazione e all'inoltro della stessa. Il contratto di sviluppo può riguardare più iniziative. Se questo riguarda un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi l'importo complessivo del programma di sviluppo deve essere minimo 20 milioni, che scende a 7,5 per l'agroindustria. La norma all'interno di questa prevede due figure: i soggetti proponenti e i soggetti aderenti (questi ultimi possono anche non esserci, una impresa potrebbe presentare anche un progetto da sola). I progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Mentre l'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro. Con la modifica del dm 8 novembre questa distinzione decade. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete i limiti minimi degli investimenti sono considerati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso. Per favorire ulteriormente le aggregazioni, con questa formula non vengono applicati neanche i limiti minimi riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti. Ne consegue che restando fermo il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo pari a 20 milioni, i progetti d'investimento del soggetto proponente, e degli altri partecipanti non hanno più vincoli. Potrebbero partecipare al bando anche 100 imprese con progetti ciascuna da 200 mila euro. L'importante è che tutte le imprese siano collegata da un progetto di rete.